

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ SAQ X Roma,

CODEX S.r.l. Via Don Milani, 4 95048 Scordia (CT)

Oggetto: Assoggettamento di un operatore a più Organismi di Controllo.

E pc ICQRF Ufficio VICO 1 SEDE

> Organismi di Controllo LORO SEDI

Regioni e PPAA LORO SEDI

Si fa riferimento alla nota n. SC SC P00838/11 (C/CA) del 05 maggio 2011 con la quale codesto Organismo di Controllo ha chiesto un parere in merito ai seguenti punti:

- 1. la scelta di assoggettamento a più Organismi di controllo da parte dell'operatore può avvenire per la medesima attività?
- 2. la scelta di assoggettamento a più Organismi di controllo da parte dell'operatore può avvenire per la medesima attività e le medesime strutture?
- 3. qualora uno degli Organismi di Controllo dovesse emettere a carico dell'operatore un provvedimento di sospensione o di esclusione dal sistema di controllo a seguito di grave Non Conformità (infrazione importante) un altro Organismo di Controllo, cui è assoggettato lo stesso operatore, è tenuto all'applicazione del medesimo provvedimento emesso dal primo OdC?

In relazione ai singoli quesiti si comunica che:

- 1. Non è possibile che una stessa attività sia assoggettata a più Organismi di Controllo poiché l'assoggettamento di un operatore a più Organismi di Controllo, come si evince dal DM del 07/07/2005, può avvenire solo nel caso in cui siano controllate attività diverse (produzione, preparazione, importazione);
- 2. Fatto salvo quanto riportato al punto precedente, e solo nei casi in cui un operatore realizzi attività diverse utilizzando le medesime strutture, è possibile che una stessa struttura sia controllata da più Organismi di Controllo;
- 3. Nei casi in cui un operatore ha assoggettato le diverse attività a diversi Organismi di Controllo possono verificarsi i seguenti casi:
 - a. Qualora uno degli Organismo di Controllo emetta un provvedimento di esclusione dal sistema di controllo ne deve dare immediata comunicazione anche all'altro Organismo di Controllo che è tenuto ad applicare il medesimo provvedimento.

b. Qualora uno degli Organismo di Controllo emetta a carico di un operatore un provvedimento di sospensione ne deve dare immediata comunicazione anche all'altro Organismo di Controllo che ne tiene conto nella valutazione del livello di rischio attribuito all'operatore.

Ad ogni buon fine si ricorda l'obbligo di comunicazione reciproca, senza indugio, delle informazioni sui casi di irregolarità o di infrazioni ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 834/2007.

Il Direttore generale *ad interim* Stefano Vaccari